



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 205 del 2021, proposto da Stam Sviluppo Tecniche Ambientali S.R.L, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Gianfranco Borgani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

nei confronti

Provincia Teramo Settore Ambiente Energia, Ausl Teramo n. 4, Suap Comune Colonnella, Prefettura Teramo, non costituiti in giudizio;

Arta Abruzzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Cococcia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, Vico Pizenze n. 25;

Comune di Colonnella, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Caserma Angelini N14;

per l'annullamento

- della Determinazione n. DPC026/134 del 27/05/2021 a firma del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo con la quale veniva disposta la DIFFIDA e SOSPENSIONE dell'autorizzazione AIA della STAM per mesi 6 dalla notifica del provvedimento per la violazione dell'art. 29-decies, comma 9, lett. b) del D.l.gs 152/06 e s.m.i;
- di tutti gli atti istruttori presupposti e allegati alla Determinazione n. DPC026/134 del 27/05/2021 e degli Allegati "A", "B1, B2, B3 e B 4 e "C";
- della diffida della Regione Abruzzo, Dip. Territorio ed Ambiente a NON ESEGUIRE LAVORI DI AMPLIAMENTO DEI BIOFILTRI in data 03/03/2021, prot. 0081170/21;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente, con riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, dell'Arta Abruzzo e del Comune di Colonnella;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.§- Con ricorso ritualmente notificato la STAM S.r.l. (Sviluppo Tecniche Ambientali), società che opera nel settore della produzione di fertilizzante organico

denominato “ammendante compostato misto” mediante il recupero di matrici biologiche di scarto, prevalentemente fanghi della depurazione urbana, giusta A.I.A. della Regione Abruzzo n. DPC026/323 del 21/12/2017, ha impugnato la Determinazione regionale n. DPC026/134 del 27/05/2021 con cui è stata disposta la sospensione della predetta A.I.A. per la durata di mesi sei dalla notifica del provvedimento per violazione dell’art. 29-decies, comma 9, lett. b) del D.l.gs 152/2006, unitamente a tutti gli atti istruttori presupposti e allegati alla citata Determinazione regionale, nonché la diffida prot. 0081170/21 in data 03/03/2021 a non eseguire lavori di ampliamento dei biofiltri.

Il gravame è affidato alla denuncia di nove distinte doglianze così rubricate:

1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carente istruttoria riveniente dalla erronea procedura di campionamento delle emissioni rilasciate in atmosfera per il punto di emissione E2/B asservito alla fase di ossidazione.

2) Eccesso di potere, violazione di legge (nella specie dell’art. 29- decies, comma 9, lett. b) del D.l.gs 152/06 e s.m.i), errore sul fatto, istruttoria viziata.

3) Eccesso di potere, violazione di legge (D.G.R Abruzzo n° 1244/2005, avente ad oggetto Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani) e delle Linee Guida ARTA per il monitoraggio delle emissioni provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione, punti 2.3.2 Individuazione delle sub aree su cui effettuare il prelievo; 2.3.3. campionamento delle emissioni) istruttoria carente e viziata.

4) Eccesso di potere, violazione di legge per uso di dispositivi di controllo non a norma, istruttoria viziata.

5) Eccesso di potere, violazione di legge (art. 14-decies della legge 241/90), violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

6) Eccesso di potere, motivazione carente e contraddittoria.

7) Eccesso di potere, violazione di legge, abuso di potere per la imposizione di prescrizioni non previste dalla legge, inattuabili nei termini della diffida.

8) *Abnormità della sanzione interdittiva.*

9) *Pregiudizio grave ed irreparabile ad una attività di pubblico interesse.*

La società ricorrente, intimata dinanzi a questo Tribunale le resistenti amministrazioni, ha chiesto disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensiva.

Si sono costituite per resistere al ricorso la Regione Abruzzo, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.) ed il Comune di Colonnella instando per la sua reiezione siccome inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

Con decreto cautelare *inaudita altera parte* n. 100/2021 del 15.6.2021 è stato disposto l'accoglimento della domanda di misura interinale sino alla discussione collegiale dell'istanza di sospensiva, che è stata contestualmente fissata al 14 luglio 2021.

All'esito della camera di consiglio del 14 luglio 2021, con Ordinanza cautelare n. 125/2021 in data 16.7.2021, questo Tribunale ha disposto incumbenti istruttori nominando quale Verificatore, ai sensi degli artt. 63, comma 4 e 66, comma 1 del c.p.a., il Prof. ing. Giuseppe Sappa, Ordinario di Geologia Applicata ed Idrogeologia -Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale della Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale dell'Università La Sapienza di Roma, al quale è stato richiesto di rispondere ai quesiti ivi indicati e di procedere alla stesura di una relazione previo contraddittorio con le parti.

Segnatamente al Verificatore è stato chiesto di accertare:

a) in linea generale:

a.1) se, ad un sommario esame, le prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (e dei successivi provvedimenti di modifica ed integrazione) sono di norma puntualmente rispettate dalla STAM;

a.2) se, per ciascun punto di emissione, il dimensionamento, l'idoneità e l'efficienza dei presidi depurativi, possano essere ritenuti adeguati strutturalmente anche al fine del corretto monitoraggio dei parametri dei sistemi di abbattimento;

b) in particolare:

b.1) se, con riferimento specifico al secondo motivo, il quantitativo di NH₃ (Ammoniaca) emesso complessivamente in atmosfera nell'unità di tempo sia o meno inferiore al valore previsto in autorizzazione che l'azienda afferma essere di 5,0 mg/mc come "concentrazione" della sostanza inquinante, e 240 g/h (non 120 g/h) come "flusso di massa", cioè come quantitativo di inquinante immesso in atmosfera nell'unità di tempo;

b.2) se i superamenti per lo specifico parametro ammoniaca del 13/07/2020 e del 23/02/2021 dei limiti di emissione in atmosfera per il punto di emissione E2/B (asservito alla fase di ossidazione) possano essere derivati dalla insussistenza o dall'inadeguatezza dei requisiti minimi necessari per il corretto funzionamento dell'impianto (e quindi abbiano carattere di continuità) ovvero se possano essere la conseguenza di circostanze di carattere occasionale e momentaneo;

b.3) se, con riferimento al quinto motivo le modifiche non sostanziali spontaneamente proposte dall'azienda, consistenti nell'aumento della capacità filtrante dei biofiltri E1 (fase ricezione rifiuti) ed E2 (fase ossidazione ACT), possa avere un rilievo al fine del contenimento delle emissioni odorigine;

b.4) se l'esecuzione delle lavorazioni da parte degli operatori avviene nelle specifiche zone prescritte, con il corretto posizionamento delle pareti e dei divisori di delimitazione e di accesso all'impianto e senza indebiti spargimenti di cumuli di materiali;

c) se possano ritenersi esistenti disfunzioni strutturali dell'impianto ovvero lo stesso possa essere ritenuto complessivamente adeguato alle quantità autorizzate di trattamento dei rifiuti tenendo conto dei tempi e degli spazi previsti per le varie fasi (ricezione, essiccazione, utilizzo di Ammendante torboso compostato (c.d. ATC), curing, stoccaggio del prodotto finito, ecc.);

c) infine, nello specifico, se sono stati adottati tutti gli accorgimenti diretti a massimizzare il contenimento degli odori.

Al fine di procedere all'accertamento di cui sopra in costanza dell'operatività dello stabilimento, è stata disposta la sospensione della impugnata Determinazione n. DPC026/134 del 27/05/2021 anche in considerazione del danno economico ed occupazionale per la ricorrente, e dell'esigenza di evitare – proprio nella stagione estiva – possibili pericoli igienico-sanitari conseguenti al malfunzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue civili dei Comuni che conferiscono i propri fanghi allo stabilimento per cui è causa. Al tempo stesso è stata fissata l'udienza di discussione del merito del ricorso alla data del 3 novembre 2021.

Alla udienza pubblica del 3 novembre 2021, vista l'istanza di proroga formulata dal Verificatore in ragione della complessità dei quesiti posti, con Ordinanza collegiale n. 501/2021 del 4.11.2021 è stata prorogato di trenta giorni il termine per il compimento delle attività di competenza dell'Organismo verificatore ed è stata contestualmente fissata l'udienza di discussione del merito al 23 febbraio 2022.

In data 11.11.2021 il Verificatore ha depositato la relazione definitiva redatta tenuto conto delle controdeduzioni allo schema preliminare di relazione inviate dall'ARTA e dal Comune di Colonnella, nonché dello studio relativo alla *“Valutazione modellistica dell'impatto olfattivo generato dall'impianto”* inviato dalla società ricorrente.

All'udienza pubblica del 23 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.§- Come esposto in narrativa, viene in decisione il gravame avverso il provvedimento con cui la Regione Abruzzo ha disposto, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. b) del D.lgs. 152/06, la sospensione per 6 (sei) mesi dell'A.I.A. n. DPC 026/323 del 21/12/2017, integrata a parziale modifica con successivo provvedimento A.I.A. n. DPC026/7 del 12/01/2018, a causa di una serie di criticità ed inadempienze rilevate nelle relazioni A.R.T.A. richiamate nel medesimo provvedimento.

3.§- Il gravame non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso

specificate.

3.1.§- Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente il gravato provvedimento di sospensione è stato adottato in stringente aderenza alla previsione normativa di cui all'art. 29-decies, comma 9 lett. b) del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152.

Detta disposizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, introduce un meccanismo di graduazione delle sanzioni conseguenti alla inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o all'assenza di autorizzazione, prevedendo in primis la “*diffida*” (lett. a)) con assegnazione di un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità.

Qualora in seguito alla prima diffida non vengano eliminate le inosservanze accertate o non siano poste in essere le misure indicate, segue la più grave sanzione (lett. b)) consistente nella “*diffida e contestuale sospensione*” dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno.

Alla luce della formulazione letterale della norma, presupposto per l'operatività della sanzione di maggiore gravità è che siano accertate condizioni di “*pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente*” oppure “*violazioni comunque reiterate*” più di due volte in un anno. L'uso ad opera del Legislatore di una terminologia volutamente ampia (“*violazioni reiterate*”), induce a ritenere che le stesse possano riguardare non solo l'inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie ma anche l'inottemperanza alle ulteriori prescrizioni e misure indicate nella prima diffida adottata ai sensi della lett. a).

Nel caso di specie, a seguito della nota prot.n. 30982/20 del 20/07/2020 con cui

l'ARTA ha segnalato con riferimento al sopralluogo ed ai relativi campionamenti effettuati il 13/07/2020, l'accertamento del superamento dei limiti di emissione in atmosfera per il punto di emissione E2/B asservito alla fase di ossidazione nonché l'insussistenza dei requisiti minimi di funzionamento del presidio depurativo, la Regione Abruzzo con diffida Prot. n. 247602/20 del 19/08/2020 adottata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., non impugnata, ha imposto:

- l'obbligo del ripristino dei limiti di emissione in atmosfera per il parametro ammoniacca con l'adozione delle prescrizioni di cui alla richiamata segnalazione ARTA del 20/07/2020;

- l'obbligo a carico della ditta STAM Srl di verificare, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della diffida, l'idoneità dei presidi depurativi, a partire dal dimensionamento e monitoraggio dei parametri dei sistemi di abbattimento, per ciascun punto di emissione, al fine di verificarne l'efficienza, individuare le cause all'origine dei superamenti dei limiti in emissione segnalati e ripristinare il rispetto degli stessi.

A detta diffida la ricorrente non ha dato totale e puntuale riscontro avendo ottemperato solo parzialmente alle richieste di chiarimenti e alle prescrizioni impartite con essa e, all'esito di nuovo sopralluogo in data 23/02/2021 presso l'impianto, è stato rilevato nuovamente il superamento dei valori limite di emissione in atmosfera per il parametro ammoniacca presso il punto E2/B.

In definitiva, la reiterazione di tale condotta è stata confermata dall'ARTA Abruzzo sia con gli impugnati esiti del sopralluogo effettuato in data 23/02/2021 sia con l'ultima relazione del 13/05/2021 prot. n. 23820/2021.

Il *modus operandi* della società ricorrente che ha non solo arrecato un serio e grave "*pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente*", come attestato anche dal Verificatore, ma ha provveduto solo parzialmente al rispetto di quanto imposto con la prima diffida del 19/08/2020 violando reiteratamente le prescrizioni imposte,

rende legittimo l'esercizio del potere sanzionatorio in tale sede contestato.

3.2.§- Da respingere è anche il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta l'erroneità delle valutazioni compiute dall'ARTA sulla concentrazione di ammoniaca.

Il Verificatore ha chiarito che *“I limiti di emissione, per il parametro ammoniaca, sono quelli riportati in Tabella 1 ossia quelli prescritti dall'A.I.A. vigente (Determinazione n. DPC026/7 del 12/01/2018). Questi, in termini di “concentrazione” risultano essere pari a 5 mg/Nm³ in tutti i punti di emissione, mentre variano in termini di “flusso di massa” in base al punto di emissione considerato. Per quanto riguarda il punto E2, nel quale sono stati riscontrati dei superamenti di concentrazione (sopralluoghi ARTA del 13/07/2020 e del 23/02/2021), il limite di emissione come “flusso di massa”, attualmente, è di 240 g/h. Come descritto nel paragrafo 2 “Riepilogo avvenimenti”, il parametro ammoniaca è risultato in concentrazione superiore al limite normativo (5 mg/Nm³), in due campionamenti effettuati dai tecnici dell'ARTA Abruzzo. In occasione del controllo del 13/07/2020 è stato inoltre superato il limite, sempre per il punto E2, anche in termini di flusso di massa”.*

Il Verificatore ha inoltre affermato, con osservazioni che il Collegio ritiene di poter condividere, che: *“È del tutto possibile che i superamenti riscontrati, per lo specifico parametro ammoniaca, nel punto di emissione E2/B il 13/07/2020 e il 23/02/2021, siano stati causati da un sottodimensionamento del sistema di abbattimento delle arie esauste o da una non adeguata gestione e manutenzione dello stesso sistema, collegato alla fase di ossidazione del processo di compostaggio, come è stato possibile argomentare nei paragrafi precedenti”.*

Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti dal Verificatore l'accertamento compiuto dall'ARTA dei cui esiti si dà atto nella relazione in data 13 maggio 2021, ovesi conferma il superamento dei valori relativi all'ammoniaca, pari a 5 mq/Nmc previsto nel provvedimento di A.I.A., appare immune da vizi denunciati.

3.3.§- Parimenti infondate sono le ulteriori doglianze di cui al terzo motivo

sull'asserita carenza di istruttoria per aver preso a riferimento i prelievi eseguiti in data 13 luglio 2020 e 23 febbraio 2021 un punto di emissione E2/B che, a giudizio della ricorrente, non esisterebbe in quanto l'impianto sarebbe dotato di un biofiltro E2 da considerarsi a tutti gli effetti unitario.

Il biofiltro in questione sarebbe stato, a dire della ricorrente, arbitrariamente considerato dall'ARTA come se fosse suddiviso in due punti di prelievo "separati e distinti", ciò al solo fine di consentire all'ARTA medesima di effettuare i prelievi solo sulla metà dell'estensione totale del biofiltro.

Come osservato dal Verificatore *"La STAM Srl ha un sistema di abbattimento di depurazione biologica, brevemente descritto nel paragrafo 3.3, che consiste di 4 scrubber + biofiltri, afferenti a quattro punti di emissione: E1, E2, E3, E4. Come descritto nel paragrafo 3.3.1 la Ditta ha sottoposto alle Autorità Competenti della Regione Abruzzo due proposte di modifiche migliorative, riguardanti il sistema di abbattimento delle arie esauste e nello specifico ha proposto di aggiungere due biofiltri, uno per la fase di ricezione e uno per la fase di ossidazione"*.

Anche l'ARTA nella Relazione finale n. 58848 del 30/12/2020 ha rilevato che *"la zona ossidazione è servita da due punti di emissione separati e distinti, costituiti ciascuno da una linea di aspirazione, un ventilatore, uno scrubber (A. U.) e un biofiltro completamente indipendenti e ugualmente dimensionati tra loro, identificati in planimetria datata 23/05/2017 (Allegato 9 dell'istanza di autorizzazione) come E2/A e E2/B e in sito come E2 ovest e E2 est, rispettivamente."*

Di talché, alla luce di quanto sopra esposto, deve affermarsi che nell'impianto della STAM è presente un autonomo biofiltro identificato come E2/ B, come previsto nel progetto presentato dalla ricorrente ai fini del rilascio dell'AIA.

In ordine alla metodologia adottata dall'ARTA per il prelievo nel punto di emissione E2/B, il Verificatore, con considerazioni a cui il Collegio intende aderire, ha affermato che essa risulta *"conforme alla normativa tecnica di settore ..."*.

Il medesimo Organismo ha evidenziato che al momento del primo sopralluogo (13/07/2020) e del contestuale controllo effettuato dall'ARTA, l'impianto della ricorrente risultava *“avere un sistema di abbattimento delle emissioni sottodimensionato”* per il punto di emissione E2. Ciò induce a ritenere che lo stesso fosse oggettivamente difforme rispetto all'autorizzazione che ne disciplinava l'esercizio.

3.4.§- Contrariamente a quanto dedotto nel quarto motivo di ricorso in ordine all'utilizzazione da parte dell'ARTA di una strumentazione non a norma per lo svolgimento delle attività di prelievo in quanto la taratura dei sistemi di rilevamento sarebbe scaduta il giorno 13/05/2020, deve osservarsi che la strumentazione utilizzata nel corso del campionamento è identificata non con il codice CH/CH/795, come erroneamente indicato dalla ricorrente, bensì con il codice CH/CH/195 e risulta regolarmente verificata e mantenuta, alla data di utilizzo, come si evince dalla scheda ATM.

3.5.§- Neanche il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione delle regole partecipative e dei principi di leale collaborazione, può essere accolto avendo la Regione consentito la partecipazione della ricorrente in tutte le fasi precedenti all'adozione del gravato provvedimento mediante la presentazione di memorie e documenti che l'amministrazione ha debitamente valutato in sede istruttoria, come si evince dalla Relazione ARTA del 17 maggio 2021 depositata agli atti.

Il Verificatore, riguardo alle modifiche non sostanziali spontaneamente proposte dall'azienda, consistenti nell'aumento della capacità filtrante dei biofiltri E1 (fase ricezione rifiuti) ed E2 (fase ossidazione ACT) ha chiarito, con conclusione che il Collegio condivide, che le stesse potranno incidere positivamente sul contenimento delle emissioni odorigene, anche se tale proposta di modifica impiantistica rileverà per il futuro atteso che la stessa è ancora oggi in fase di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06.

3.6.§- Sono da respingere altresì le censure di cui al sesto motivo di ricorso in

quanto il procedimento di verifica di ottemperanza, che non si era ancora concluso alla data di adozione del gravato provvedimento, deve essere tenuto distinto dalla procedura di valutazione ambientale che la ricorrente avrebbe dovuto avviare per le modifiche proposte dalla stessa sia in ordine al “quadro emissivo” sia per l’ampliamento dei biofiltri.

3.7.§- Parimenti priva di pregio giuridico è la settima doglianza con cui si deduce l’arbitrarietà delle prescrizioni imposte perché non previste da alcuna normativa vigente. La censura è inammissibile non avendo la ricorrente tempestivamente impugnato il provvedimento regionale di diffida in data 19/08/2020 contenente le prescrizioni, avente autonomo carattere lesivo, ed avendo, anzi, la medesima prestato acquiescenza al provvedimento come risulta dalla richiesta rivolta alla Regione di prorogare il termine per l’attuazione delle misure.

3.8.§- Va respinto anche l’ottavo motivo con cui si lamenta la sproporzione della sanzione interdittiva applicata, ovvero la sospensione temporanea dell’attività, atteso che detta sanzione, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità posto dall’art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 come già osservato in sede di esame del primo motivo di gravame, segue all’applicazione di una prima sanzione consistente nella diffida del 19 agosto 2020.

3.9.§- Da ultimo deve ritenersi non più sussistente l’interesse all’esame del nono motivo di ricorso in considerazione dell’avvenuta sospensione del provvedimento gravato ad opera dell’Ordinanza cautelare n. 125/2021 in data 16.7.2021.

4.§- Gli argomenti testé rappresentati evidenziano l’infondatezza dei motivi qui esaminati e, per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame deve essere rigettato.

5.§- Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo in egual misura in favore delle resistenti e vanno poste esclusivamente a carico della società ricorrente.

Parimenti a carico della ricorrente sono le spese per la verifica che vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui all’art.11 del DM

182/2002, tenuto conto della parcella del Verificatore e della complessità e difficoltà della prestazione eseguita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la STAM S.r.l. al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, da ripartirsi in egual misura in favore della Regione Abruzzo, dell'ARTA e del Comune di Colonnella.

Ai sensi dell'art. 66, comma 5, ultimo periodo, del c.p.a., liquida in favore del Prof. ing. Giuseppe Sappa, Ordinario di Geologia Applicata ed Idrogeologia - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale della Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale dell'Università La Sapienza di Roma per la verifica effettuata la somma di euro 4.465,65 oltre l'IVA ed il CNPAIA, che pone integralmente a carico della società ricorrente, alla quale va detratto l'acconto di € 2.000,00 ove già versato all'Organismo verificatore in base all'ordinanza cautelare n. 125/2021.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO